

# Deleghe e decretazione correttiva e integrativa nella giurisprudenza costituzionale.

a cura di Loris Iannuccilli e Antonio De Vita

**SOMMARIO:** 1. La delega integrativa e correttiva “contestuale” come modello primo e tipico. – 2. Corollari critici del modello tipo – 3. Il nodo di fondo: esistenza o meno di un vincolo oggettuale e/o teleologico per la decretazione correttiva e integrativa. – 4. La delega correttiva successiva – 5. La delega correttiva di leggi formali – 6. Analisi della giurisprudenza costituzionale relativa alle deleghe e ai decreti correttivi e integrativi. – 7. Un recentissimo parere dell’Adunanza Generale del Consiglio di Stato. – APPENDICE: I. Sentenze e pareri afferenti al tema trattato (elenco cronologico) – II. Indicazioni bibliografiche essenziali.

## ***1.- La delega integrativa e correttiva “contestuale” come modello primo e tipico.***

L’istituto della delega per la emanazione di decreti «correttivi» e «integrativi» compare per la prima volta nella legge delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825.

In ragione della vastità della materia da riformare<sup>1</sup> e della complessità della delega, per il cui esercizio era oltretutto fissato un termine relativamente ristretto, l’articolo 17, secondo comma, della medesima legge conferì al Governo il potere di emanare, entro un termine più ampio<sup>2</sup>, «disposizioni integrative e correttive», attraverso l’adozione di «uno o più decreti legislativi» vincolati al rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi ed obblighi procedurali previsti per l’esercizio della delega riformatrice.

Viene in tal modo a delinearsi un modello che – replicato negli anni novanta in occasione di deleghe complesse o finalizzate al perseguimento di

---

<sup>1</sup> Materia storicamente riservata alla legislazione parlamentare.

<sup>2</sup> L’art. 17, comma secondo, consentiva l’emanazione dei decreti correttivi «fino al 31 dicembre 1972, e sulle materie indicate dall’articolo 11 [*disciplina organizzativa e burocratica dell’amministrazione finanziaria*], fino alla scadenza del termine di cui al comma seguente [*tre anni dall’entrata in vigore dei primi decreti legislativi*]». Tali termini sono stati ripetutamente prorogati dalla legislazione successiva, talché il Governo ha potuto esercitare il potere correttivo e integrativo per oltre un decennio.

grandi obiettivi<sup>3</sup> – può considerarsi “tipico”: nel senso almeno che esso costituisce lo schema originario e più frequente, rispetto al quale le altre figure della medesima categoria presentano varianti (*infra*, nn. 4 e 5).

Nel suo primo e tipico modello, la delega integrativa e correttiva è contestuale alla delega c.d. “principale”, della quale richiama *per relationem* i principi e criteri direttivi e i “limiti ulteriori”. L’emanazione degli eventuali decreti correttivi e integrativi presuppone l’avvenuto esercizio (sia pur frazionato per oggetto) della delega “principale”. Il termine più ampio rispetto a quello fissato per l’emanazione dei decreti principali riflette la funzione della decretazione correttiva, di perfezionamento e assestamento della normativa delegata già emanata e di superamento degli errori e delle lacune evidenziati dalla sua sperimentazione. Vero è, però, che la cesura temporale fra l’emanazione della decretazione principale e la correzione e l’integrazione di essa non impedisce di ricostruire l’esercizio della delega da parte del Governo come un *work in progress*.

La *ratio* della delega correttiva e integrativa “contestuale” appare allora duplice, potendo ricollegarsi sia alla esigenza di sperimentazione e conseguente assestamento, sia a quella di attuazione graduale delle riforme complesse. A seconda che si ponga l’accento sull’una o sull’altra funzione, la delega correttiva e integrativa può ritenersi accessoria ma distinta rispetto a quella principale; o invece esser vista come autorizzazione di una fase ulteriore ed eventuale dell’attuazione governativa della delega principale.

Di fatto, la delega correttiva e integrativa “contestuale” ha perso col tempo i suoi tratti di eccezionalità, per divenire una clausola ricorrente delle

---

<sup>3</sup> Si vedano, ad esempio, l’art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, riguardante la riforma del codice di procedura penale; l’art. 5 della legge 13 giugno 1991, n. 190, concernente la riforma del codice della strada; gli artt. 1, comma 4, 2, comma 5, 3, comma 3, e 4, comma 8, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, relativi alle riforme della sanità, del pubblico impiego, della previdenza e della finanza territoriale.

deleghe legislative, rinvenibile nelle leggi comunitarie (a partire da quella per il 1993)<sup>4</sup> e in non poche leggi collegate alle finanziarie.

Più in generale, va rilevato che le deleghe correttive o integrative rappresentano un fenomeno normativo in aumento, arrivando a coprire nella XIV Legislatura il quarantacinque per cento del totale delle deleghe conferite al Governo. Questa tendenza sembra in certa misura “compensata” dalla previsione dell’obbligatoria richiesta di parere alle commissioni parlamentari sugli schemi dei decreti legislativi. A tale previsione si aggiunge, nella legislazione più recente, la protrazione del termine per l’esercizio della delega, quando il differimento sia necessario affinché le Commissioni parlamentari possano esprimere il parere.

Di fatto, l’aggravamento dei vincoli procedurali consente al Parlamento di recuperare una certa “quota” del potere legislativo delegato al Governo.

## ***2. Corollari critici del modello tipo.***

Al modello “tipico” si accompagnano alcuni corollari “critici”, che la giurisprudenza costituzionale sembra tuttavia reputare influenti sulla legittimità della delega correttiva e integrativa e della decretazione emanata in base ad essa.

**2.1.-** Il primo di tali corollari è che la delega correttiva e integrativa appare inconciliabile con il principio di istantaneità (o di “esauribilità *uno actu*”) dell’esercizio della delega legislativa, il cui implicito radicamento nell’ordinamento costituzionale è affermato da autorevole dottrina<sup>5</sup>. La decretazione correttiva e integrativa postula infatti che il potere governativo non si esaurisca con un unico atto di esercizio (e, dunque, con il primo decreto legislativo), ma che proprio in ragione dell’avvenuto esercizio possa essere nuovamente esercitato. Essa sembra dunque implicare un esercizio ripetuto – e

---

<sup>4</sup> Ad esempio, nella legge 22 febbraio 1994, n. 146, nella legge 6 febbraio 1996, n. 52, nella legge 24 aprile 1998, n. 128, nella legge 5 febbraio 1999, n. 25, nella legge 21 dicembre 1999, n. 526.

<sup>5</sup> Fra gli altri, da E. TOSATO, V. CRISAFULLI, C. MORTATI, L. PALADIN, F. MODUGNO. Nelle sue (varie) formulazioni, il principio di istantaneità conduce a ritenere che il potere delegato si consuma con il suo esercizio e non è ripetibile (neppure, secondo la tesi più restrittiva, se il termine concesso al legislatore delegato non sia ancora scaduto).

non semplicemente frazionato – della delega, venendo parzialmente a sovrapporsi i decreti correttivi a quelli principali. Per superare il contrasto occorrerebbe ritenere – come pure è stato affermato in dottrina<sup>6</sup> – che la delega principale e quella correttiva, benché connesse e conferite con la medesima legge, siano distinte, differenziandosi per oggetto e per la qualità del potere da esse rispettivamente conferito.

Come si vedrà (*infra*, n. 6.1), la giurisprudenza costituzionale sembra invece ricusare l'esistenza del principio di istantaneità e ritenere ammissibile anche l'esercizio ripetuto della delega, così escludendo che quella correttiva sia censurabile sotto tale profilo.

Nello stesso senso depone del resto l'articolo 14, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400<sup>7</sup>, la cui lettera consente l'esercizio frazionato delle deleghe con pluralità di oggetto; se non anche l'esercizio ripetuto della delega per uno o più degli oggetti suscettibili di separata disciplina<sup>8</sup>.

**2.2.-** Un secondo corollario “critico” riguarda la compatibilità della delega integrativa e correttiva con il principio di temporaneità della delega. Soprattutto quando – come avvenne nel caso della delega per la riforma tributaria del 1971 – il termine inizialmente previsto venga ripetutamente prorogato, l'esercizio della delega finisce di fatto per protrarsi ben oltre il termine fissato per l'esercizio della delega principale. La stabilizzazione del potere del Governo può addirittura leggersi come devoluzione ad esso dell'intera materia, se non si ammette che il Parlamento conserva il potere di intervenire sugli istituti non toccati dalla normativa delegata principale.

---

<sup>6</sup> Da M. CARTABIA E M. PATRONO.

<sup>7</sup> Il quale così dispone: «Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega».

<sup>8</sup> Conclusione indotta dalla locuzione “*più atti successivi per uno ... degli oggetti*” suscettibili di separata disciplina.

La giurisprudenza costituzionale sembra di contro rilevare che la dilatazione temporale del potere delegato è giustificata dalla complessità della materia da riformare e che le proroghe, anche successive alla scadenza del termine originariamente previsto, risalgono comunque ai poteri ed alla volontà del legislatore delegante (*infra*, 6.1).

**2.3.-** Un terzo corollario “critico” è che i primi decreti legislativi finiscono per assumere carattere provvisorio (in maggiore o minore misura, a seconda del significato che si dia al potere di correggerli e di integrarli). In presenza di una delega correttiva “contestuale”, tale provvisorietà può essere avvertita già da coloro che dovrebbero applicarli, con conseguente possibilità di “alterazione” della sperimentazione e dell’assestamento normativo basato sui suoi risultati.

Il problema è stato portato solo di riflesso all’esame della Corte costituzionale, la quale ha assunto una posizione formale (o formalistica), negando che la normativa delegata principale assuma quello *status* di giuridica precarietà che è proprio, invece, dei decreti legge (*infra*, 6.1).

**2.4.-** L’ultimo corollario “critico” è che i decreti correttivi e integrativi dovrebbero poter incidere esclusivamente sulla normativa delegata recata dai primi decreti, non anche su istituti e figure disciplinati da fonti diverse (come avviene, invece, nel caso di deleghe per la predisposizione di testi unici, in cui possono essere apportate, tanto alle norme delegate quanto a quelle delle leggi ordinarie, le modificazioni necessarie ad attuarne il coordinamento sistematico). Tuttavia, questo limite oggettivo risente del significato che venga attribuito – in generale e nei singoli casi – alle disposizioni “correttive e integrative” che i decreti di secondo grado possono adottare. E sconta comunque la difficoltà di stabilire in che misura il potere di “integrazione” includa quello di adottare norme contigue, ma non necessarie, pretermesse dalla decretazione di primo grado.

**3. Il nodo di fondo: esistenza o meno di un vincolo oggettuale e/o teleologico per la decretazione correttiva e integrativa.**

Sarà già apparso a questo punto evidente che il nodo di fondo – dalla cui soluzione dipende sia l'ampiezza del potere correttivo e integrativo che il Governo può esercitare, sia il parametro cui commisurarne la legittimità costituzionale – riguarda il significato concettuale da attribuire alla locuzione “disposizioni correttive e integrative”.

**3.1.-** Ove si ritenga che “correggere e integrare” voglia dire modificare disposizioni presenti alla normativa delegata già emanata e aggiungere ad essa disposizioni ulteriori, l'esercizio della delega correttiva e integrativa risulta qualitativamente non diverso dall'esercizio della delega principale, differenziandosene solo per la circostanza che l'uno presuppone l'avvenuto tempestivo esercizio dell'altro e deve comunque collegarsi per contiguità alla normativa delegata già emanata. In questa prospettiva, la emanazione dei decreti integrativi e correttivi troverebbe il suo presupposto necessario (tale ritenuto dalla giurisprudenza costituzionale: *infra*, 6.1) nella tempestiva adozione dei decreti legislativi di riforma, dei quali potrebbe innovare i contenuti nella misura ed entro i limiti consentiti dalla stessa delega principale.

Altrimenti detto, l'esercizio del potere correttivo e integrativo resterebbe assoggettato – oltre che al proprio limite temporale e ai vincoli procedurali – all'oggetto definito ed ai principi e criteri direttivi fissati per l'esercizio della delega principale e richiamati da quella secondaria.

Il giudizio di conformità delle norme integrative e correttive rispetto alla legge delega sarebbe regolato dai medesimi criteri stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale per valutare la conformità della legge delegata alla legge delegante (duplice processo interpretativo che tenga conto del complessivo contesto normativo e delle finalità che ispirano la delega; preferenza per l'interpretazione *secundum constitutionem* della normativa delegata; discrezionalità del legislatore delegato nelle scelte attuative dei principi e criteri direttivi fissati dal Parlamento;

possibilità di esercizio frazionato per oggetto e/o reiterato fino alla scadenza del termine posto per l'esercizio del potere correttivo)<sup>9</sup>.

**3.2.-** Una diversa prospettiva postula che il potere di integrazione e di correzione sia qualitativamente diverso da quello conferito con la delega principale: vuoi perché le disposizioni correttive e integrative avrebbero natura di norme di dettaglio, incapaci di modificare – ed anzi tenute ad osservare – le scelte di fondo già operate (“consumando” la relativa discrezionalità) in sede di esercizio della delega principale; vuoi perché il concetto stesso di integrazione e correzione si porrebbe come (ulteriore) criterio direttivo<sup>10</sup> cui il Governo dovrebbe attenersi nell'adozione dei decreti legislativi di secondo grado.

Per questi ultimi sussisterebbe dunque un limite ulteriore – oggettivo e/o teleologico – rispetto ai primi decreti delegati. Il concetto di integrazione e correzione rientrerebbe, così, tra gli elementi definatori del potere delegato al Governo, in aggiunta ai vincoli procedimentali ed ai principi e criteri direttivi posti dalla delega principale e richiamati *per relationem*.

La emanazione delle norme correttive e integrative costituirebbe una fase eventuale e successiva finalizzata a “correggere” ed adeguare la normativa di dettaglio già adottata (in modo imperfetto o lacunoso) nell'esercizio della delega principale, ma senza possibilità di rimettere in discussione le scelte di fondo (anche omissive) già operate. Al Governo dovrebbe riconoscersi il potere di innovare solo nella misura in cui l'innovazione risulti (non contigua, ma) necessaria.

**3.3.-** La giurisprudenza costituzionale non sembra aver ripudiato in modo netto e definitivo la prima prospettiva: la quale è venuta ad affermarsi in modo chiaro nella prassi governativa e parlamentare (al punto che, in alcuni casi, la

---

<sup>9</sup> Per la definizione dei criteri alla cui stregua va condotto il giudizio di conformità della normativa delegata a quella delegante, si vedano, in ultimo, le **sentenze n. 54 del 2007** e **170 del 2007**, e le precedenti ivi richiamate.

<sup>10</sup> Ai criteri direttivi la dottrina riconosce, infatti, natura di norme di scopo.

decretazione correttiva ha interamente “riscritto” la disciplina contenuta in quella principale).

Come si vedrà (*infra*, 6.4), la tendenza che emerge dalle pronunce più recenti è comunque di accentuare la diversità del potere correttivo e integrativo da quello esercitabile con la prima decretazione.

**3.4.-** Una lettura assai riduttiva del potere governativo di integrazione e correzione – in specie, di quello conferito dall’articolo 11, comma secondo, della legge delega per la riforma tributaria del 1971 – emerge da un (lontano) “arresto” delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

Le quali, chiamate a pronunciarsi sulla interpretazione e sulla portata di una delle disposizioni correttive e integrative<sup>11</sup> emanate in forza del ripetuto articolo, nella sentenza 7 febbraio 1989, n. 733 affermano che le «*disposizioni integrative sono quelle che esplicano e sviluppano principi, aspetti, precetti non espressi da precedenti disposizioni ma in questi sottintesi e perciò già deducibili in via di interpretazione*»; mentre, le «*disposizioni correttive sono ... quelle finalizzate ad emendare disposizioni già in vigore che presentino secondo l’apprezzamento del legislatore delegato (ed ovviamente del Parlamento) un vizio di illegittimità perché contrastino direttamente con una norma costituzionale o violino i criteri fissati dalla legge delega o comunque i limiti della delega stessa o, infine, perché si rivelino irragionevoli*».

Diversamente dalle disposizioni di attuazione «*che sono necessarie perché altre disposizioni diventino operanti (ex nunc)*», quelle integrative hanno la funzione «*soltanto di esplicitare e dispiegare, con valore vincolante*», precetti già sottintesi o impliciti nelle corrispondenti disposizioni principali. A differenza di quel che avviene nell’interpretazione autentica, l’integrazione non sceglie ed impone un significato fra quelli astrattamente possibili, ma tende ad «individuare

---

<sup>11</sup> Si trattava dell’articolo 1 del D.P.R. n. 688 del 1984, concernete la deducibilità delle spese di urbanizzazione dalla base imponibile dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili, del quale le Sezioni Unite affermarono la natura (non interpretativa, ma) correttiva e, per conseguenza, l’efficacia retroattiva.



(con valore vincolante) il preciso precetto deducibile dalla norma o dalle norme cui accede».

A loro volta, le disposizioni correttive tendono ad evitare una declaratoria di incostituzionalità o comunque ad «*armonizzare la disposizione precedente all'ordinamento costituzionale nell'interesse alla stabilità ed alla certezza della normativa ...*».

La conseguenza (di tutto rilievo) è che entrambe le categorie di norme sono intrinsecamente dotate di efficacia retroattiva (salvo il limite delle situazioni esaurite): le disposizioni integrative in quanto hanno la finalità di “ribadire” in modo più evidente un precetto già presente nella normativa originaria; le disposizioni correttive, in quanto devono poter incidere sul testo normativo allo stesso modo in cui avrebbero inciso gli interventi del Giudice delle leggi, che esse sono appunto dirette a prevenire ed evitare.

Così ricostruita, l'attività normativa di integrazione equivarrebbe a rendere esplicito l'implicito, modificare il significante (il messaggio lessicale), ma non il significato (la norma desumibile)<sup>12</sup>. Quella correttiva consisterebbe in una opportuna *reductio ad legitimitatem*. Certamente poco, rispetto alla prassi concreta dei decreti legislativi integrativi e correttivi.

La sentenza esaminata offre nondimeno una intuizione da non trascurare: che per accertare se si sia in presenza di una disposizione correttiva o integrativa, o invece di una «*disposizione modificativa in senso proprio (non inclusa nell'ambito della delega legislativa)*», occorre instaurare un confronto con la disposizione delegata “principale” (... «*bisogna far capo alla ratio legis e considerare la norma precedente*»)<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> F. TESAURO.

<sup>13</sup> Analogo canone di valutazione sembra emergere dalla **sentenza n. 38 del 1959** della Corte costituzionale, la quale – chiamata a verificare i limiti del potere di coordinamento conferito al Governo prima dell'approvazione e pubblicazione del testo unificato del codice civile – ritenne che l'inciso “ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali”, inserito nell'art. 875 in sede di unificazione del testo del Codice civile, già pubblicato in libri separati, non costituisca una modificazione sostanziale, ma una precisazione esplicativa della norma dell'art. 66 del libro della proprietà, che detto inciso non conteneva: precisazione del tutto

#### **4. La delega correttiva successiva.**

Una variante di non poco conto rispetto al modello iniziale di delega correttiva e integrativa si verifica quando questa non sia contenuta nella stessa legge di delegazione, ma venga introdotta, anche a distanza di tempo, da una legge successiva, la quale autorizza il Governo ad intervenire sulla decretazione emanata in forza della delega ormai esaurita, fissando un nuovo (e non consecutivo) termine per l'esercizio del potere correttivo e integrativo.

Questa delega "successiva" può essere a sua volta di due specie, a seconda che si limiti semplicemente a richiamare i principi e criteri direttivi già indicati nella prima legge di delegazione; o che, invece, imponga principi e criteri direttivi ulteriori, ad integrazione, sostituzione o modifica di quelli già indicati nella prima delega.

**4.1.-** Un esempio della prima specie è dato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342. Tale decreto – pur senza autoqualificarsi correttivo e integrativo<sup>14</sup> – risulta adottato in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128, il quale delegava il Governo ad emanare – entro il termine di un anno e con le modalità previste – «*disposizioni integrative e correttive*» del testo unico bancario, «*nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142*». Si tratta di una "rivitalizzazione", dopo sette anni, di una delega conferita dalla "legge comunitaria per il 1991" e già a più riprese esercitata.

Diversamente dal caso della delega correttiva "contestuale", si può osservare che viene autorizzato l'esercizio del potere correttivo e integrativo sul primo decreto legislativo non già nel testo originario, ma in quello modificato

---

aderente al sistema, accolto nel Codice, della prevalenza dei regolamenti locali nella disciplina dei rapporti di vicinato.

<sup>14</sup> È infatti intitolato "Modifiche al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".

dalle leggi (anche ordinarie) *medio tempore* intervenute<sup>15</sup>. Più che una riapertura dell'esercizio della delega originaria, sembra allora configurarsi una nuova delega, seppur accessoria e regolata *per relationem* dai medesimi principi e criteri direttivi e vincoli procedurali indicati nella legge delega originaria (nel caso di specie, la n. 142 del 1992).

**4.2.-** In altri casi, la legge “successiva” che conferisce al Governo il potere di apportare correzioni e integrazioni ad un decreto legislativo già emanato correda la delega secondaria di principi e criteri direttivi ulteriori, accanto a quelli già individuati nella legge delega originaria.

Un esempio in tal senso è offerto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 11, comma 4, stabiliva: *“Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi [...]”*.

Il ricorso a questo tipo di delega mira a contemperare i principi espressi nella legge di delegazione originaria con quelli risultanti dalle innovazioni introdotte dalla legge successiva (innovazioni di grande rilievo, nel caso della legislazione “Bassanini”), così da evitare l'insorgenza di contrasti tra i diversi corpi normativi. Nondimeno, il coordinamento fra vecchi e nuovi principi e criteri

---

<sup>15</sup> Ed infatti, l'art. 1 della legge n. 128 del 1998 consente correzioni e integrazioni del “decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni”.

direttivi viene lasciato allo stesso legislatore delegato, il quale finisce per supplire alla carente determinazione di essi in sede parlamentare.

Agli eccessivi margini di autonomia governativa nell'individuazione dei limiti da osservare si aggiunge l'intima contraddizione ravvisabile tra il fine di integrare e correggere e quello di conformare la prima decretazione a canoni parzialmente diversi: contraddizione superabile solo ammettendo un concetto quanto mai lato della "correzione e integrazione", nel cui ambito dovrebbero ricadere tutti gli interventi intesi ad adeguare la disciplina previgente ai mutamenti del quadro normativo (se non anche del "diritto vivente").

**4.3.-** Su tali problemi, la Corte costituzionale non sembra abbia avuto fino ad oggi modo di pronunciarsi direttamente. In una occasione (*infra*, n. 6.2) essa ha però caducato una delle disposizioni correttive e integrative introdotte dal decreto legislativo n. 80 del 1998, emanato in forza del citato art. 11, comma 4, della legge 59 del 1997, riscontrando la violazione di uno dei "nuovi" principi e criteri direttivi da esso introdotti.

### ***5. La delega correttiva di leggi formali.***

Una ulteriore e più rara variante di delega integrativa e correttiva è quella in cui il potere conferito al Governo è destinato ad incidere sul contenuto di una legge formale, anziché su decreti legislativi emanati in precedenza.

Esemplificativa<sup>16</sup> di tale variante è la normativa sulla *privacy* – nella sua versione originaria – che conferiva al Governo il potere di emanare, successivamente all'entrata in vigore della legge di base n. 675 del 1996, "*disposizioni integrative*" (art. 1 della legge 676 del 1996) e "*disposizioni correttive*" (articolo 2 s.l.) della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Dal punto di vista del regime formale delle fonti, tale procedura non dà luogo a questioni particolari, potendo il legislatore delegante incaricare il Governo

---

<sup>16</sup> Oltre a quello considerato nel testo, un altro esempio è dato dalla legislazione in materia di immigrazione: si veda l'articolo 47, comma 2, della legge n. 40 del 1998.

di intervenire ad emendare la normativa posta con legge ordinaria in seguito ad un periodo di applicazione, al fine di apportare le modifiche che si rendessero necessarie o soltanto opportune.

Il problema che si pone in tal caso riguarda, bensì, l'individuazione (e l'ipotizzabile indeterminatezza) dei principi e criteri direttivi che devono essere osservati dal legislatore delegato. Basta osservare l'art. 2, comma 1, della legge n. 676 del 1996 – il quale stabilisce che il decreto correttivo dovrà garantire tra gli altri anche il *“rispetto dei principi e della impostazione sistematica della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”* – per rendersi conto che la legislazione da correggere si pone essa stessa come fonte contenente i principi e criteri direttivi. Diventa in concreto difficile distinguere quali siano i punti della legge che non possono essere modificati, in quanto principi e criteri direttivi, e quali invece, non avendo tale natura, possono essere modificati in sede di correzione e integrazione. Si pone dunque un problema di compatibilità della delega in esame con l'articolo 76 della Costituzione, sotto il profilo del rispetto dei contenuti necessari della legge di delegazione.

#### ***6. Analisi della giurisprudenza costituzionale relativa alle deleghe e ai decreti correttivi e integrativi.***

La Corte costituzionale è stata chiamata più volte a scrutinare decreti legislativi correttivi e integrativi sotto il profilo della conformità all'articolo 76 della Costituzione. In alcuni casi il controllo di costituzionalità ha riguardato la stessa delega correttiva e integrativa.

In linea generale si può fin d'ora osservare che il Giudice delle leggi ha ritenuto costituzionalmente compatibile il conferimento al Governo di deleghe correttive e integrative, indipendentemente dal fatto che siano esse contestuali o successive alla delega principale; che richiamino i principi e criteri direttivi della delega principale o ne fissino di nuovi; che l'originario limite temporale sia stato (più volte ed anche dopo la scadenza) prorogato.

Lo scrutinio di costituzionalità sui decreti correttivi e integrativi sembra sia stato condotto inizialmente secondo parametri e canoni non diversi da quelli utilizzati per il controllo sui decreti legislativi “principali”. E dunque, verificando

– oltre che il (formale) rispetto dei limiti temporali – la conformità delle disposizioni integrative e correttive rispetto ai principi e criteri direttivi fissati dal Parlamento. Solo in alcune pronunce sembra affiorare il problema della configurabilità di limiti ulteriori (oggettivo e/o funzionale) derivanti dalla natura correttiva e integrativa della decretazione: problema che risulta invece con maggior consapevolezza affrontato dalla giurisprudenza più recente (e in modo più compiuto dalla sentenza n. 206 del 2001).

Ciò premesso, si cercherà ora di offrire il quadro delle soluzioni giurisprudenziali relative ai nodi critici già esaminati, distinguendo i *dicta* riguardanti la compatibilità costituzionale della delega da quelli riguardanti la legittimità della decretazione correttiva e/o integrativa (*infra*, rispettivamente, 6.1 e 6.2).

**6.1.-** Si è già accennato che la Corte costituzionale ha avallato non solo l'uso frazionato, ma anche l'esercizio ripetuto della delega, così scongiurando la critica di fondo che poteva muoversi alla categoria delle deleghe correttive e integrative (ed anzitutto a quelle "contestuali").

Che la delega legislativa non riguardi l'emanazione di singoli atti, ma l'esercizio della funzione legislativa, e che il potere governativo sia regolato dal principio di temporaneità e non di istantaneità, sembra desumibile già dalla **sentenza n. 41 del 1975**, là dove si afferma – con specifico riferimento solo alla possibilità di esercizio frazionato della delega – che «*ben p[uò] il Governo dare attuazione alla delega conferitagli attraverso una pluralità di distinti decreti legislativi purché emanati, come nella specie è avvenuto, entro i limiti di tempo stabiliti*».

La legittimità dell'esercizio ripetuto della delega è, tuttavia, affermata espressamente nella **sentenza n. 422 del 1994**: «*[...] al legislatore delegato è consentito in linea di massima anche l'utilizzazione frazionata e ripetuta di una stessa delega (v. sentenza n. 156 del 1985), purché nel rispetto dell'art. 76 della Costituzione*».

Nella **sentenza n. 156 del 1985** la Corte aveva in effetti affermato che il Parlamento può autorizzare il Governo a «*legiferare in una materia [...] vasta e*

*complessa con più testi normativi emanati anche a distanza di tempo*». Nella medesima pronuncia, la compatibilità costituzionale della delega correttiva e integrativa – e specificamente di quella conferita dall'articolo 17, secondo comma, della legge n. 825 del 1971 – viene riconosciuta sotto più profili: per un verso sottolineando che la dilatazione temporale del potere governativo (amplificata dalla proroga del termine originario ad opera di leggi successive) rinviene nella complessità della riforma da attuare la sua funzione giustificatrice; per altro verso che non rileva il tempo trascorso tra la legge di delega e il decreto integrativo adottato per ultimo (nel caso di specie circa dieci anni), in quanto è nella potestà del Parlamento prorogare la validità della delega non solo quando questa deve ancora scadere, ma anche quando è già scaduta, non sussistendo ostacoli di natura costituzionale all'operatività di tale procedura.

«... la legge di delega n. 825 del 1971 aveva per oggetto l'attuazione di una riforma ampia e complessa che copriva l'intera materia del prelievo fiscale, per cui lo stesso legislatore delegante prevede la necessità di emanare, nei termini di tempo prefissati e in conformità di determinati principi direttivi indicati dal Parlamento, più provvedimenti normativi delegati. Ed occorre soprattutto ricordare che la delega originaria è stata più volte rinnovata per mezzo di successive leggi di proroga, in virtù di una delle quali (legge 24 aprile 1980, n. 146) è stata prodotta la norma impugnata. Ben poteva perciò il Governo legiferare in una materia così vasta e complessa con più testi normativi emanati anche a distanza di tempo [...] Il fatto poi che le norme delegate, pur nel rispetto dei principi direttivi e criteri fondamentali, siano state emesse, sempre per lo stesso oggetto, a dieci anni di distanza (la legge di delegazione è del 1971 e la disposizione impugnata del 1981) non basta a far ritenere che nella specie si sia in presenza di un vero e proprio trasferimento delle funzioni legislative dal Parlamento al Governo e non soltanto di una normale delega, dal momento che il Parlamento, nel concedere in modo reiterato la proroga del termine per l'emanazione dei provvedimenti delegati (come poteva certamente fare giacché l'organo che ha l'autorità di fissare una scadenza può anche prorogarla) ha pur sempre effettuato le proprie valutazioni nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 76 della Costituzione. Né tale facoltà di valutazione discrezionale del legislatore delegante viene meno nell'ipotesi di proroga di un termine

quando questo sia già scaduto, non essendovi alcun ostacolo di natura costituzionale che impedisca al legislatore ordinario di far rivivere retroattivamente una delega ormai scaduta».

Nello stesso senso, la **sentenza n. 172 del 1994** osserva, seppur in forma di *obiter dictum*, che «*eventuali ulteriori decreti volti a correggere disposizioni emanate, nell'esercizio della medesima delega, con precedenti decreti delegati*» rappresentano «*un'evenienza del tutto concepibile nell'ambito della delegazione legislativa*».

Da questo primo catalogo di affermazioni – e tacendo delle pronunce che la stessa conclusione presuppongono – si può desumere che la delega integrativa e correttiva è compatibile con gli articoli 76 e 77 della Costituzione, sotto i profili della ripetibilità e della temporaneità dell'esercizio della delega.

Compatibile con il dettato costituzionale è stata ritenuta anche la determinazione *per relationem* dei principi e criteri direttivi ai quali la decretazione correttiva e integrativa è vincolata. La ripetuta **sentenza n. 156 del 1985** chiarisce che la specificazione dei principi e criteri direttivi non può dirsi mancante quando – come nel modello “tipico” – la delega correttiva si limiti a richiamare quelli fissati per la delega principale.

Il carattere di provvisorietà che – per effetto della clausola integrativa e correttiva “contestuale” – verrebbero ad assumere i decreti legislativi di prima riforma è negato dalla **sentenza n. 172 del 1994**, la quale tocca il problema solo marginalmente e senza verificarne l'impatto sul principio di certezza del diritto. La pronuncia esclude che il termine per l'adeguamento della normativa delle Province autonome ai principi posti dalla normativa statale delegata decorra solo dalla scadenza del termine concesso per l'integrazione e correzione, anziché dall'emanazione dei (singoli) decreti “principali”, rilevando che la pendenza del termine per le eventuali correzioni non conferisce ad esso uno *status* di intrinseca provvisorietà analoga a quella che connota i decreti legge prima della conversione in legge da parte delle Camere.

«... non può [...] ipotizzar[si] che i decreti soggetti a eventuali correzioni, entro i limiti temporali ultimi concessi per lo svolgimento del potere



delegato, possano esser considerati per ciò stesso come atti provvisori. Al contrario, ciascun decreto legislativo delegato, una volta emanato, è un atto legislativo a sé stante, potenzialmente idoneo a produrre effetti normativi stabili nell'ordinamento giuridico, allo stesso modo di una comune legge ordinaria. Pertanto, poiché l'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, prima ricordato, fa decorrere il termine semestrale di adeguamento dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei singoli atti legislativi, è dal 30 dicembre 1992, data di pubblicazione del decreto legislativo n. 502 del 1992, che deve iniziare la decorrenza della sequenza dei termini per l'impugnazione effettuata con il ricorso in esame. Le argomentazioni ora svolte dimostrano la netta differenza del caso ora esaminato con quello oggetto della decisione n. 496 del 1993 di questa Corte, invocata dalla Provincia di Bolzano nella sua memoria di udienza. Allora, avendo di fronte a sé il problema della tempestività di un adeguamento delle leggi provinciali a principi posti con un decreto-legge, questa Corte ha affermato che "non si può ragionevolmente sostenere che, quando il nuovo principio limitativo delle competenze provinciali sia introdotto con un decreto-legge, il termine per l'adeguamento da parte del legislatore provinciale, ai sensi del ricordato art. 2 delle norme di attuazione, debba iniziare a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del medesimo decreto-legge. Infatti, sarebbe del tutto irragionevole pretendere che il legislatore provinciale faccia affidamento, ai fini dell'opera di adeguamento delle proprie discipline normative, su disposizioni, come quelle del decreto-legge, che sono efficaci soltanto in via provvisoria e che, per effetto dell'eventuale mancata conversione in legge, potrebbero successivamente perdere ogni efficacia sin dalla loro origine". È evidente che queste considerazioni, riferibili a un atto provvisorio e di per sé non idoneo a produrre norme stabilmente vigenti nell'ordinamento, non possono essere estese a un atto, come il decreto legislativo, al quale non sono minimamente attribuibili i predetti caratteri».

Nella **sentenza n. 265 del 1996** viene rilevato che la possibilità per il legislatore delegato di emanare disposizioni correttive presuppone necessariamente la previa adozione dei decreti "principali". L'emanazione dei quali non può avvenire oltre il "primo" termine previsto dalla legge di

delegazione, utilizzando impropriamente quello concesso per correggere e integrare.

«Indipendentemente dal fondamento dell'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato, la quale sostiene l'inammissibilità di un ricorso in via principale volto a lamentare la lesione di competenze regionali da parte di una legge di delega, occorre considerare che il comma 46 dell'art. 2 della legge n. 549 del 1995 prevedeva, per l'emanazione dei decreti legislativi, il termine di cinque mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, le cui disposizioni si applicano, secondo il comma 244 dell'art. 3, con decorrenza dal 1° gennaio 1996. Tale termine è scaduto, senza che il Governo abbia emanato i decreti legislativi e senza che siano intervenute proroghe. Né alcun rilievo può avere il fatto che il comma 53 del medesimo art. 2 contempra la possibilità di adottare disposizioni correttive entro il 31 dicembre 1997, essendo quest'ultimo il termine dato al Governo per correggere le disposizioni che fossero già state emanate nell'esercizio della delega stessa. Essendo perciò decorso il termine assegnato, la legge di delega impugnata non può più esplicare alcun effetto, onde il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse».

La **sentenza n. 206 del 2001** rimarca, a sua volta, che *«ciò che conta [...] è che si intervenga solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega “principale”»*.

**6.2.-** Lo scrutinio della Corte costituzionale sui decreti legislativi correttivi o integrativi sembra oscillare – almeno fino alla sentenza n. 206 del 2001 – fra l'applicazione di due criteri, a seconda che la verifica sia incentrata sulla natura da riconoscere alla disposizione delegata di secondo grado; o piuttosto sulla compatibilità di essa con i principi e criteri direttivi posti dalla delega principale (e richiamati *per relationem* dalla delega secondaria).

L'applicazione del primo criterio può riscontrarsi (ancora una volta) nella **sentenza n. 156 del 1985**, là dove essa afferma che le norme prodotte dal decreto legislativo principale *«solo in via transitoria ed eccezionale, cioè per la prima fase di applicazione della nuova normativa»* possono essere modificate, in sede di

correzione e integrazione, «con norme di contenuto anche diverso, al fine di coprire il vuoto normativo che altrimenti si produrrebbe con la cessazione della prima fase di applicazione della riforma». La possibilità di correzione e integrazione sembra in tal caso dipendere dalla natura transitoria della stessa previsione posta dai primi decreti, suscettibile di essere modificata, a regime, dalla disposizione integrativa, «senza necessità di una delega ulteriore o di fissazione di ulteriori criteri o principi direttivi».

« [...] secondo il giudice *a quo* – l'art. 27 [del d.P.R. n. 739 del 1981] non sarebbe una norma correttiva o integrativa, ma sostanzialmente modificativa, tale quindi da travalicare i limiti della delega fissati dal Parlamento. Senonché tale valutazione sulla natura della norma delegata non può essere seguita. Nel primo esercizio della delega, infatti, il Governo dispose all'art. 45, secondo comma, del d.P.R. n. 636 del 1972 che “nella prima applicazione del decreto” il limite di età per i componenti delle commissioni tributarie, stabilito nel terzo comma dell'art. 10, veniva elevato di tre anni. Ed il terzo comma dell'articolo citato fissava tale limite a settantacinque anni. La regola, quindi, per la cessazione dall'ufficio era - nella normativa delegata - il raggiungimento del settantacinquesimo anno di età. Solo in via transitoria ed eccezionale, cioè per la prima fase di applicazione della nuova normativa, tale limite veniva portato al settantottesimo anno di età, allo scopo evidente di assicurare una continuità di esperienza giurisprudenziale nella fase delicata di transizione dalla vecchia alla nuova disciplina fiscale. La norma impugnata del d.P.R. n. 739 del 1981 non fece che ripristinare la regola generale di cui all'art. 10 del decreto del 1972. Tale norma aveva quindi il carattere di norma integrativa, la cui emanazione era consentita al Governo dall'art. 17 della legge di delega. Una volta, infatti, che lo stesso legislatore delegato, nel pieno esercizio della delega ricevuta, abbia esplicitamente prodotto una norma per disciplinare una certa materia soltanto nella fase iniziale di applicazione di una normativa riformatrice, rientra nei poteri dello stesso legislatore delegato, conferitigli nella stessa legge di delega, integrare - senza necessità di una delega ulteriore o di fissazione di ulteriori criteri o principi direttivi - la norma transitoria iniziale con norme di contenuto anche diverso, al fine di coprire il vuoto normativo che altrimenti si produrrebbe con la cessazione della prima fase di applicazione della

riforma. Né può essere sottratta allo stesso legislatore delegato la valutazione discrezionale del momento in cui la fase iniziale di applicazione deve ritenersi esaurita, dato che il Parlamento stesso - come nel caso in esame - gli ha conferito tale discrezionalità»

Dal raffronto fra disposizioni delegate di primo e di secondo grado muove anche la **sentenza n. 58 del 1985**, affermando che il Governo può legittimamente introdurre in un decreto legislativo integrativo una disposizione che – limitandosi a puntualizzare gli effetti della astratta «*premessa fermata*» dal primo decreto legislativo e senza da essa esorbitare – si pone «*come la necessaria integrazione*» della normativa delegata già emanata. In astratto si potrebbe osservare che, qualificando l'integrazione come necessaria, implicitamente si ammette che il primo decreto legislativo non abbia, almeno per una parte, dato attuazione alla delega. Va comunque ricordato che la parziale inattuazione di una delega legislativa non determina automaticamente l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo emanato, salvo che la parte non attuata determini, proprio in forza di quell'omissione, un contrasto tra il decreto legislativo emanato ed i principi ed i fini della legge di delega (in tal senso, **sentenza n. 218 del 1987**).

«Premesso che il d.P.R. 3 gennaio 1976, n. 28, avente per oggetto disposizioni correttive e integrative del d.P.R. 648/1972, è stato adottato dal Governo sulla base di quegli artt. 11, comma secondo e 17, comma secondo, l. 825/1971 che ha conferito al Governo medesimo la legittimazione ad emanare decreti aventi valore di legge ordinaria, il decreto legislativo di più fresca data si appalesa come la necessaria integrazione del meno recente a chi consideri che quello [*scil.*, *il D.P.R. n. 28 del 1976*] altro non fece che puntualizzare gli effetti della astratta previsione di incompatibilità tra la iscrizione di diritto al nuovo fondo di previdenza e l'iscrizione in altri fondi similari con la caducazione della iscrizione e non con la soppressione degli altri fondi (soluzione che esondava dalla premessa fermata nel d.P.R. 648/1972)».

In altri casi, la Corte ha proceduto direttamente a verificare la conformità della decretazione correttiva e integrativa ai principi e criteri direttivi posti dalla delega principale (e richiamati *per relationem* dalla delega secondaria).

Così, la **sentenza n. 383 del 1994** puntualizza che in sede di adozione delle disposizioni correttive il legislatore delegato è tenuto a rispettare i principi contenuti nella legge di delegazione, e dunque non può estendere l'ambito di applicazione dei principi (più dettagliati) da lui stesso posti nella prima normativa delegata, se ciò si risolve in violazione di un principio posto dal legislatore delegante. Nella specie, la norma correttiva che – in tema di dirigenza – estendeva alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome i vincoli previsti dal decreto legislativo n. 29 del 1993 per le Regioni a statuto ordinario, si poneva in contrasto con il principio stabilito dall'articolo 2, comma 2, della legge delega di base n. 421 del 1992.

«La modifica del terzo comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 29 del 1993 introdotta con l'art. 3 del D.Lgs. n. 470 del 1993 è incorsa nella violazione di uno dei principi espressi nella legge di delegazione, quale quello formulato nel secondo comma dell'art. 2 della legge n. 421 del 1992. Con quest'ultima disposizione, infatti, la posizione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome - con riferimento ai vincoli derivanti dalla nuova disciplina in tema di pubblico impiego - è stata differenziata da quella delle Regioni a statuto ordinario, nel senso che, mentre nei confronti delle prime il carattere di "norme fondamentali di riforma economico-sociale" suscettibili di vincolare la competenza primaria di tali enti è stato attribuito soltanto ai principi desumibili dall'art. 2 della legge di delegazione, nei confronti delle seconde operano, invece, come "principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione" sia le disposizioni contenute nello stesso art. 2 della legge di delegazione sia quelle espresse nelle conseguenti leggi delegate. Distinzione, questa, attraverso cui si è inteso palesemente preservare il carattere esclusivo della competenza riconosciuta dagli statuti alle Regioni speciali ed alle Province autonome in tema di ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto. Ma l'art. 3 del D.Lgs. n. 470 del 1993, nel sostituire il terzo comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 29 del 1993, ha cancellato tale distinzione imponendo, in tema di dirigenza, sia alle Regioni a statuto ordinario sia alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome l'identico obbligo di adeguare i propri ordinamenti ai principi desumibili dal capo II del titolo II del D.Lgs. n. 29. Con tale innovazione il vincolo di adeguamento imposto alle Regioni speciali ed alle Province autonome è

stato, pertanto, aggravato, con una estensione del parametro dai principi desumibili dalla sola legge di delegazione anche ai principi, più dettagliati, desumibili dalla legge delegata: e questo in violazione del principio fissato in sede di delegazione dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 421, al cui rispetto il legislatore delegato era tenuto anche in sede di adozione delle disposizioni correttive di cui al quinto comma dello stesso articolo. Dal che la conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione».

Un caso particolare – riguardante la possibilità che per correggere la disposizione contenuta in un decreto legislativo di prima riforma di una materia venga utilizzato un decreto correttivo relativo a materia diversa – è affrontato dalla **sentenza n. 422 del 1994**. Si trattava, nell'occasione della delega concessa al Governo “Amato” dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 per la riforma della sanità, del pubblico impiego, della previdenza e della finanza territoriale. La motivazione della pronuncia – rilevato il carattere fondamentalmente unitario della delega (desumibile dall'ampiezza e complessità della riforma) e la complementarità tra il pubblico impiego e la relativa disciplina previdenziale – afferma che *«nella misura in cui queste due ultime materie sono distinguibili, l'eccesso delle corrispondenti deleghe potrebbe porre problemi di costituzionalità, non per un erroneo richiamo a particolari disposizioni o per l'inesatta loro collocazione, ma solo nel caso in cui la discordanza incida sui limiti stabiliti (ai sensi dell'art. 76 della Costituzione) dalla legge di delegazione, con riguardo cioè ai principi e criteri direttivi ed all'ambito temporale in cui la delega deve esercitarsi»*. La verifica della conformità della norma correttiva ai principi e criteri direttivi è dunque sufficiente ad escludere che il Governo sia incorso in eccesso di delega per avere inserito nel decreto correttivo relativo al pubblico impiego la interpretazione autentica di una disposizione delegata contenuta nel decreto di prima riforma della materia previdenziale.

«Non appare necessario approfondire i rilievi non decisivi che potrebbero farsi circa il particolare *iter* formativo della disposizione e circa la diversa prospettazione della questione, dal momento che questa Corte è chiamata ad esaminare in sostanza la denunciata violazione dell'art. 76 della Costituzione sotto il profilo della non identità tra l'oggetto della disposizione interpretativa e l'ambito della delega utilizzata per emanare la norma stessa.

Posta in questi ristretti termini, la questione non è fondata. Va preliminarmente ricordato che l'inserimento di una norma avente ad oggetto una determinata disciplina in un testo relativo ad una diversa materia, pur configurandosi come esercizio non corretto di tecnica legislativa, non è tuttavia motivo di per sé sufficiente a determinare una illegittimità costituzionale (v. sentenza n. 108 del 1987), e che al legislatore delegato è consentito in linea di massima anche l'utilizzazione frazionata e ripetuta di una stessa delega (v. sentenza n. 156 del 1985), purché nel rispetto dell'art. 76 della Costituzione. Più specificamente deve rilevarsi che la "delega" (enunciata al singolare nella rubrica della legge n. 421 del 1992) pur se distintamente articolata in quattro materie (sanità, pubblico impiego, previdenza e finanza territoriale) in ragione dell'ampiezza e complessità della riforma, deve tuttavia considerarsi fondamentalmente unitaria, tanto più che alcuni aspetti delle anzidette materie risultano tra loro strettamente connessi. In particolare, la complementarità si rivela tra il pubblico impiego e la relativa disciplina previdenziale; e, nella misura in cui queste due ultime materie sono distinguibili, l'eccesso delle corrispondenti deleghe potrebbe porre problemi di costituzionalità, non per un erroneo richiamo a particolari disposizioni o per l'inesatta loro collocazione, ma solo nel caso in cui la discordanza incida sui limiti stabiliti (ai sensi dell'art. 76 della Costituzione) dalla legge di delegazione, con riguardo cioè ai principi e criteri direttivi ed all'ambito temporale in cui la delega deve esercitarsi. Nella specie, non è ravvisabile la violazione di detti limiti costituzionali per essersi riferita la legge interpretativa alla norma delegante relativa al pubblico impiego anziché a quella della previdenza, ovvero in quanto essa è contenuta in un decreto "correttivo" riguardante il pubblico impiego. Con specifico riguardo all'art. 2 della legge di delegazione n. 421 del 1992, è stato recentemente affermato da questa Corte (sentenza n. 343 del 1994) che tale norma, pur inserita a proposito della materia del pubblico impiego, si estende alla disciplina unitaria del sistema di controllo sugli atti amministrativi regionali nella loro globalità.»

Nella medesima prospettiva, la **sentenza n. 343 del 1994** esclude che sussista eccesso di delega quando la materia trattata nel decreto correttivo sia

riconducibile sia al contenuto esplicito e concreto della normativa delegante, che alle finalità per cui la stessa delega venne conferita.

«è sufficiente rilevare che la delega a "prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni" - pur essendo stata inserita nell'art. 2 della legge n. 421 del 1992, rubricato con riferimento al "pubblico impiego" - attiene evidentemente alla materia della revisione dei controlli sugli atti amministrativi regionali nella loro globalità, evitando ragionevolmente che nell'ordinamento vi siano differenziate discipline: sia al fine di assicurare una coerenza logica all'esercizio di detta attività, sia per motivi letterali deducibili dalla espressione dell'art. 2 ora riportata e dal titolo di tutta la legge di delega, conferita per la "razionalizzazione" di diverse ed ampie materie della pubblica amministrazione. Del resto detta disciplina unitaria del sistema di controllo venne pienamente condivisa dal Parlamento, come risulta dal parere espresso sulla proposta governativa dei decreti in questione».

Il duplice processo interpretativo e gli altri canoni ermeneutici adottati dalla Corte per valutare la conformità della legge delegata alla legge delegante sono applicabili anche ai fini della verifica della conformità delle disposizioni integrative e correttive alla legge di delegazione, secondo quanto emerge dalla **sentenza n. 276 del 2000**. Nella quale non viene operato invece un raffronto tra decreto correttivo e decreto "principale", anche se dal percorso motivazionale sembra potersi arguire la ritenuta congruenza tra le disposizioni dell'uno con l'altro.

Ancora, nella **sentenza n. 292 del 2000** viene caducata una delle disposizioni correttive e integrative introdotte dal decreto legislativo n. 80 del 1998, emanato in forza del già citato art. 11, comma 4, della legge 59 del 1997, avendo la Corte riscontrato l'indebita estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a tutta la materia dei servizi pubblici, in «*palese violazione*» di uno dei principi e criteri direttivi autonomamente introdotti dallo stesso articolo 11.

**6.3.-** Una applicazione combinata dei due criteri (accertamento della natura correttiva e integrativa della disposizione e verifica della sua compatibilità con i



principi e criteri direttivi posti dal delegante) sembra emergere, con scarso ordine, dalla **sentenza n. 425 del 2000**. Tale pronuncia, applicando i consueti canoni ermeneutici di verifica della conformità fra norma delegata e delegante, afferma che *«per quanto ampiamente possano interpretarsi le finalità di “integrazione e correzione” perseguite dal legislatore delegante, nonché i principi e criteri direttivi posti a base del testo unico bancario»* la delega conferita al Governo per l’emanazione di disposizioni “integrative e correttive” del testo unico bancario non legittimava il Governo ad adottare una disciplina con effetto sanante e retroattivo per tutte le clausole anatocistiche contenute in contratti bancari stipulate anteriormente all’entrata in vigore della prevista deliberazione del C.I.C.R., *«prescindendo dal tipo di vizio da cui sarebbero colpite e da ogni collegamento con il testo unico bancario che non sia meramente occasionale»*. Così disponendosi, *«è venuta meno ogni continuità logica con la delega, rompendosi la necessaria consonanza che deve intercorrere tra quest’ultima e la norma delegata. L’indeterminatezza della fattispecie [...] non consente di ricondurre la denunciata norma nell’ambito dei principi e criteri della legge di delegazione»*.

Analizzando la motivazione della pronuncia, si può osservare che le finalità di integrazione e correzione vengono considerate diversamente e tenute distinte dai principi e criteri direttivi *«posti a base del testo unico bancario»* (il riferimento è *tout court* alla delega principale); che il *«difetto di consonanza»* riguarda il rapporto fra la norma delegata di secondo grado e la norma delegante, mentre l’assenza di *«ogni collegamento con il testo unico bancario che non sia meramente occasionale»* instaura un rapporto fra la norma delegata di secondo grado e la normativa delegata principale; che il cumulo di argomenti diversi – che così viene a realizzarsi – non giova alla loro intelligibilità; che incertezze non minori emergono circa il significato di *«necessaria e sicura rispondenza (diretta od indiretta) ai principi e criteri informativi del testo unico bancario»*.

«Fondata deve ritenersi, invece, la questione concernente l’eccesso di delega prospettato da quasi tutti i rimettenti. Il giudizio di conformità della norma delegata alla norma delegante, condotto alla stregua dell’art. 76 Cost., si esplica attraverso il confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l’uno, relativo alle norme che determinano l’oggetto, i principi e i

criteri direttivi indicati dalla delega, tenendo conto del complessivo contesto di norme in cui si collocano e individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di delegazione; l'altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi e criteri direttivi della delega (v., *ex plurimis*, sentenze nn. 276, 163 e 126 del 2000; nn. 15 e 7 del 1999). Ebbene, da una tale valutazione comparativa emerge chiaramente il mancato rispetto della delega. Come già detto, invero, con l'art. 1, comma 5, della legge n. 128 del 1998 si conferì delega al Governo per l'emanazione di "disposizioni integrative e correttive" del testo unico bancario, richiamando espressamente i principi e criteri direttivi indicati nell'art. 25 della legge n. 142 del 1992, in attuazione dei quali vennero emanati dapprima il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 (che recepiva e adattava al contesto italiano la surrichiamata direttiva 89/646/CEE) e poi il decreto legislativo n. 385 del 1993. Quest'ultimo, oltre a recepire a sua volta i contenuti del decreto legislativo n. 481 del 1992, riordinava organicamente l'assetto della materia bancaria e creditizia, con un testo unico di natura "normativa" e non già meramente "compilatoria": così da caratterizzarsi come disciplina attuativa di quella direttiva comunitaria e, allo stesso tempo, come legge di grande riforma economico-sociale (v. sentenze n. 49 del 1999 e n. 224 del 1994). Ma, per quanto ampiamente possano interpretarsi le finalità di "integrazione e correzione" perseguite dal legislatore delegante, nonché i principi e criteri direttivi posti a base del testo unico bancario, è certamente da escludersi che la suddetta delega legittimi una disciplina retroattiva e genericamente validante, sia pure nell'esercizio del potere di armonizzazione di tale testo unico con il resto della normativa di settore. La norma denunciata, difatti, senza distinguere fra contratti ed effetti contrattuali anteriori o posteriori alla data della propria entrata in vigore, stabilisce, con formula tipica delle norme di generale sanatoria ("sono valide ed efficaci"), una indiscriminata validità temporanea delle clausole anatocistiche bancarie contenute in contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della prevista deliberazione del CICR, prescindendo dal tipo di vizio da cui sarebbero colpite e da ogni collegamento con il testo unico bancario che non sia meramente occasionale. Non si tratta, evidentemente, di una norma interpretativa - che pure era stata suggerita nel corso dei lavori parlamentari (seduta del 17 giugno 1999 della sesta

Commissione: pag. 35 del relativo verbale) - perché la disposizione, così come strutturata, non si riferisce e non si salda a norme precedenti intervenendo sul significato normativo di queste, dunque lasciandone intatto il dato testuale ed imponendo una delle possibili opzioni ermeneutiche già ricomprese nell'ambito semantico della legge interpretata. Al contrario, con efficacia innovativa e (in parte anche) retroattiva, essa rende "valide ed efficaci", sino alla data di entrata in vigore della deliberazione del CICR, tutte indistintamente le clausole anatocistiche previste nei contratti bancari già prima della legge delegata o comunque stipulate anteriormente all'entrata in vigore della suddetta deliberazione. In altri termini, il legislatore delegato, da un lato sancisce (*pro praeterito*), per qualsiasi tipo di vizio, una generale sanatoria delle clausole anatocistiche illegittime contenute nei contratti bancari anteriori al 19 ottobre 1999, con effetti temporalmente limitati sino al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della delibera del CICR); dall'altro attribuisce (*pro futuro*), sia pure nell'identico limite temporale, la stessa indiscriminata "validità ed efficacia" alle clausole poste in essere nel periodo tra il 19 ottobre 1999 ed il 21 aprile 2000. Ma, così disponendosi, è venuta meno ogni continuità logica con la delega, rompendosi la necessaria consonanza che deve intercorrere tra quest'ultima e la norma delegata. L'indeterminatezza della fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 342 del 1999 non consente di ricondurre la denunciata norma nell'ambito dei principi e criteri della legge di delegazione. Questi, infatti, non possono ragionevolmente interpretarsi come abilitanti all'emanazione d'una disciplina di sanatoria (per il passato) e di validazione anticipata (per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge delegata e quella della delibera del CICR) di clausole anatocistiche bancarie, del tutto avulsa da qualsiasi riferimento ai vizi ed alle cause di inefficacia da tenere per irrilevanti: quindi - stante il difetto di distinzioni e precisazioni nella legge delegata - senza una necessaria e sicura rispondenza (diretta od indiretta) ai principi e criteri informativi del testo unico bancario. Esclusa, pertanto, la possibilità di un'interpretazione adeguatrice della legge delegata alla legge delegante, deve concludersi - indipendentemente da ogni considerazione sulla ragionevolezza intrinseca della norma denunciata, e restando assorbito ogni altro profilo delle sollevate questioni - che la norma in esame viola l'art. 76 della Costituzione».

**6.4.-** Il punto di approdo della giurisprudenza della Corte sul fenomeno delle deleghe e dei decreti correttivi e integrativi è dato dalla **sentenza n. 201 del 2006**, della cui motivazione conviene subito riprodurre il brano dedicato al tema in trattazione.

«L'art. 10 della legge n. 59 del 1997, conferisce al Governo la possibilità di esercitare nuovamente la potestà delegata, entro un ulteriore termine decorrente dalla entrata in vigore dei decreti legislativi con i quali si è esercitata la delega "principale", ai fini di correggere - cioè di modificare in qualche sua parte - o di integrare la disciplina legislativa delegata, ma pur sempre nell'ambito dello stesso oggetto, nell'osservanza dei medesimi criteri e principi direttivi operanti per detta delega "principale", e con le stesse garanzie procedurali (pareri, intese). Siffatta procedura si presta ad essere utilizzata soprattutto in occasione di deleghe complesse, il cui esercizio può postulare un periodo di verifica, dopo la prima attuazione, e dunque la possibilità di apportare modifiche di dettaglio al corpo delle norme delegate, sulla base anche dell'esperienza o di rilievi ed esigenze avanzate dopo la loro emanazione, senza la necessità di far ricorso ad un nuovo procedimento legislativo parlamentare, quale si renderebbe necessario se la delega fosse ormai completamente esaurita e il relativo termine scaduto. Nulla induce a far ritenere che siffatta potestà delegata possa essere esercitata solo per "fatti sopravvenuti": ciò che conta, invece, è che si intervenga solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega "principale"; e che si rispettino pienamente i medesimi principi e criteri direttivi già imposti per l'esercizio della medesima delega "principale". Nel suo insieme, il decreto legislativo n. 443 del 1999 non si discosta da questi criteri di utilizzo della delega "correttiva"».

Le affermazioni della Corte sembrano riguardare diversi ambiti, corrispondenti alla funzione della delega correttiva e integrativa, ai contenuti, ai presupposti e ai limiti della decretazione emanata in base ad essa.

Quanto alla funzione della delega correttiva e integrativa, la Corte si limita ad osservare che essa si presta ad essere utilizzata soprattutto (ma non solo) in occasione di deleghe complesse bisognevoli di una fase di sperimentazione. La

complessità può rinvenirsi nella vastità della materia da regolare, nella presenza di una pluralità di discipline da armonizzare in vista di grandi obiettivi, nel caso di una disciplina molto tecnica, in relazioni a settori che in precedenza non erano regolamentati, allorché si richieda che la normativa primigenia sia soggetta ad un periodo di assestamento.

Il contenuto dei decreti correttivi e integrativi è precisato facendo riferimento per un verso ad un limite di “oggetto” (*«modifiche di dettaglio»*), per altro verso ad un limite teleologico (*«ai fini di correggere - cioè di modificare in qualche sua parte - o di integrare la disciplina legislativa»*; *« ... in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate»*).

Entrambi i riferimenti valgono ad escludere la possibilità di interventi che stravolgano radicalmente il contenuto della normativa delegata già in vigore.

Pur in mancanza di un'affermazione esplicita, sembra doversi desumere che nel momento in cui esercita il potere correttivo o integrativo il Governo sia tenuto non solo al rispetto della legge di delegazione – come già pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale – ma è vincolato nella sua discrezionalità anche dalle scelte che sono già state effettuate in sede di emanazione della delega principale. Tale limitazione sarebbe opportuna ad evitare che il rifiuto del principio di istantaneità dell'esercizio del potere delegato conduca ad una sostanziale sovrapposibilità del potere correttivo e integrativo rispetto a quello esercitato in base alla delega principale, con conseguente possibilità di modifiche profonde, se non di stravolgimento della prima decretazione.

Dal punto di vista del significato del correggere e dell'integrare, la Corte non offre una definizione precisa (se non che correggere equivale a *«modificare in qualche sua parte»* ed è attività diversa dall'integrare).

Tra i limiti che il legislatore delegato deve osservare nell'apportare correzioni o integrazioni restano fermi – in linea con la precedente giurisprudenza costituzionale – quelli che si ricavano, e sono comuni alla generalità dei decreti legislativi, dall'art. 76 della Costituzione: è necessario rispettare l'oggetto della delega, i principi e criteri direttivi contenuti nella stessa, il termine finale e le garanzie procedurali eventualmente previste.

Ciò che non viene detto è se tra i criteri direttivi rientrino anche le finalità di correzione e di integrazione.

Non sembra da assolutizzare il riferimento ad un periodo di verifica, dopo la prima attuazione, come condizione per apportare modifiche di dettaglio al corpo delle norme delegate. La verifica successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo "principale" appare certo funzionale all'attività di integrazione, ma forse non indispensabile ai fini della correzione.

Certo è che un intervento successivo non dovrebbe prescindere da una analisi che consideri l'impatto della nuova normativa, sia sulla realtà concreta, sia in relazione all'ordinamento complessivo. Soltanto in questo modo si giustificerebbe un intervento che veda unico attore il Governo, senza il coinvolgimento del titolare della potestà legislativa, non potendosi enfatizzare oltre misura la funzione consultiva delle Commissioni parlamentari sugli schemi dei decreti.

Un problema non affrontato è se il Governo sia tenuto a dimostrare che la verifica è stata effettivamente compiuta e fino a che punto può spingersi l'indagine della Corte nel sindacare le scelte conseguenti. Può essere utile ricordare, tuttavia, che la giurisprudenza costituzionale, in più occasioni, ha ritenuto opportuno fare riferimento sia alle relazioni governative di accompagnamento, sia al parere emesso dalle competenti commissioni parlamentari sugli schemi di decreto (**sentenze n. 41 del 1975, n. 218 del 1987, n. 343 del 1994, n. 425 del 2000**).

Altro aspetto degno di rilievo è legato alla possibilità di intervenire con integrazioni e correzioni non soltanto per fatti sopravvenuti, ma anche per fatti preesistenti, purché si intervenga solo per correggere o integrare e non per stravolgere la normativa delegata già emanata. In realtà tale delucidazione appare corretta se si rivolge l'attenzione a quanto può accadere nella realtà: soprattutto in occasione di deleghe riferibili ad oggetti complessi o a settori in precedenza non regolati, è possibile che si manifesti l'esigenza di intervenire anche in relazione a fatti non nuovi che alla luce dell'esperienza assumono una valenza diversa da quella attribuita loro in precedenza.

Come già si è visto (*supra*, 6.1), anche nella sentenza in esame viene opportunamente ribadito che in ogni caso la delega integrativa o correttiva non può rappresentare uno strumento per eludere la scadenza del termine legato alla delega principale, l'inosservanza del quale rende la delega correttiva inefficace.

### ***7. Un recentissimo parere dell'Adunanza Generale del Consiglio di Stato.***

Sulla problematica riguardante i decreti correttivi e integrativi è intervenuta anche l'Adunanza generale del Consiglio di Stato, con il parere 6 giugno 2007, n. 1750, relativo allo schema di decreto legislativo correttivo destinato a ritoccare il Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo n. 163 del 2006).

Innanzitutto l'Adunanza generale si pone il problema della legittimità di una delega ripetuta che si riferisca a decreti legislativi già emanati.

Preso atto che non è possibile riferirsi a specifiche disposizioni normative<sup>17</sup> e che comunque non è decisivo il richiamo alla giurisprudenza costituzionale (in particolare alle sentenze n. 156 del 1985 e n. 422 del 1994) anche se maggiore chiarezza è stata fatta con le due pronunce più recenti (sentenze n. 425 del 2000 e 206 del 2001), l'Adunanza generale perviene alla conclusione che la delega correttiva e integrativa deve essere espressamente formulata dal legislatore e che deve essere utilizzata per consentire alle riforme più complesse di avere un periodo di sperimentazione «*prima di radicarle definitivamente nell'ordinamento*».

Per conseguenza, ad avviso del Consesso la delega correttiva e integrativa «*deve ritenersi autonoma rispetto alla delega principale, pur essendo normalmente collocata nello stesso testo legislativo e pur essendo sottoposta ai medesimi principi e criteri direttivi*». Inoltre, essendo l'intervento correttivo e

---

<sup>17</sup> Ciò in quanto nessuna norma prende in considerazione la questione. Mancano sia disposizioni di carattere generale – che avrebbero potuto rinvenirsi nella legge n. 400 del 1988, in particolare nell'art. 14 – sia disposizioni particolari nella stessa legge di delega che autorizza il Governo ad emanare le disposizioni integrative e correttive sottoposte a parere.

integrativo finalizzato a porre rimedio ad eventuali difetti che dovessero emergere in sede di sperimentazione, è necessario che tale fase sia effettivamente realizzata.

Tuttavia la possibilità di incidere sul decreto legislativo “principale” sussiste anche quando si manifesti l’esigenza – ed anzi il dovere – di *«un intervento volto a garantire la qualità formale, e in particolare l’eliminazione di illegittimità costituzionali o comunitarie nonché di errori tecnici, illogicità, contraddizioni»*.

Infine, riguardo all’estensione del potere integrativo e correttivo si afferma che la *«... possibilità di attribuire una efficacia estensiva del potere del Governo all’endiadi “correzione e integrazione”, non sembra che [...] possa andare oltre al semplice ampliamento dell’oggetto del primo decreto legislativo [per] quei profili della materia delegata – come individuato nei criteri base – trascurati in prima attuazione»*.

Le affermazioni di principio vengono utilizzate per risolvere i dubbi riguardanti l’articolato normativo, determinando la censura di alcune delle disposizioni integrative e correttive esaminate.<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Le disposizioni censurate per questo aspetto sono indicate ai punti 5.1 e 5.9 del Parere.



## **Appendice I**

### **Sentenze e pareri afferenti al tema trattato**

#### **Corte costituzionale:**

- Sentenza n. 38 del 1959 (*Azzariti, Manca*) (solo citata)  
Sentenza n. 41 del 1975 (*Bonifacio, N. Reale*)  
Sentenza n. 58 del 1985 (*Elia, Andrioli*)  
Sentenza n. 156 del 1985 (*Elia, Bucciarelli Ducci*)  
Sentenza n. 218 del 1987 (*Andrioli, Spagnoli*) (solo citata)  
Sentenza n. 172 del 1994 (*Casavola, Baldassarre*)  
Sentenza n. 343 del 1994 (*Casavola, Santosuosso*)  
Sentenza n. 383 del 1994 (*Casavola, Cheli*)  
Sentenza n. 422 del 1994 (*Casavola, Santosuosso*)  
Sentenza n. 265 del 1996 (*Ferri, Vari*)  
Sentenza n. 408 del 1998 (*Granata, Onida*)  
Sentenza n. 276 del 2000 (*Mirabelli, Bile*)  
Sentenza n. 425 del 2000 (*Mirabelli, Ruperto*)  
Sentenza n. 206 del 2001 (*Ruperto, Onida*)

#### **Sezioni unite della Corte di Cassazione:**

- Sentenza 7 febbraio 1989, n. 733 (*Bile, Tilocca*)

#### **Adunanza Generale del Consiglio di Stato:**

- Parere 6 giugno 2007, n. 1750 (*Schinaia, Cirillo*)

## Appendice II

### Indicazioni bibliografiche essenziali

- M. CARTABIA, *I decreti legislativi integrativi e correttivi: virtù di Governo e vizi di costituzionalità?*, in V. COCOZZA – S. STAIANO (a cura di), *I rapporti tra Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto. La prospettiva della giurisprudenza costituzionale*, Torino, 2001, 65 ss.;
- M. CARTABIA, *I decreti legislativi «integrativi e correttivi»: il paradosso dell'effettività?*, in *Rass. parl.*, 1997, 45 ss.;
- S. CASSESE, *Il sofisma della privatizzazione del pubblico impiego*, in *Corr. giur.*, 1993, 401 ss.;
- A. CELOTTO – E. FRONTONI, *Legge di delega e decreto legislativo*, in *Enc. dir.*, Agg. VI, Milano, 2002, 697 ss.
- A. CERRI, *Delega legislativa*, in *Enc. giur.*, X, Roma, Agg., 1993;
- A. A. CERVATI, *La delega legislativa*, Milano, 1972;
- V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, Padova, 1978, 80 ss.;
- G. D'ELIA, *L'interpretazione conforme a Costituzione nella delega legislativa*, in *Giur. cost.*, 2000, 3246 ss.;
- G. FAMIGLIETTI, *Delegazione legislativa e Corte costituzionale*, in P. CARETTI – A. RUGGERI (a cura di), *Le deleghe legislative. Riflessioni sulla recente esperienza normativa e giurisprudenziale*, Milano, 2003, 193 ss.;
- N. LUPO, *Quale sindacato su decreti legislativi correttivi?*, in *Giur. cost.*, 2000, 3210 ss.;
- N. MACCABIANI, *La legge delegata. Vincoli costituzionali e discrezionalità del Governo*, Milano, 2005;
- F. MODUGNO, *L'invalidità della legge*, Milano, 1970, 69 ss.;
- C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1976, II, 764 ss.;
- L. PALADIN, *Le fonti del diritto italiano*, Bologna, 1996, 218 ss.;
- M. PATRONO, *Utilizzo «rinnovato» della delega legislativa*, in *Dir. soc.*, 1980, 662 ss.;

- M. RUOTOLO – S. SPUNTARELLI, *Commento all'art. 76*, in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, 1484 ss.
- F. SORRENTINO, *Legalità e delegificazione*, in C. Pinelli (a cura di), *Amministrazione e legalità. Fonti normative e ordinamenti*, Milano, 2000, 3 ss.;
- G. TARLI BARBIERI, *La grande espansione della delegazione legislativa nel più recente periodo*, in P. CARETTI – A. RUGGERI (a cura di), *Le deleghe legislative. Riflessioni sulla recente esperienza normativa e giurisprudenziale*, Milano, 2003, 73 ss.;
- F. TESAURO, *Sulla distinzione tra disposizioni interpretative, integrative, correttive e modificative nella legislazione tributaria delegata*, in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 1990, II, 9 ss.;
- E. TOSATO, *Le leggi di delegazione*, Padova, 1931, 151 ss.;
- G. ZAGREBELSKY, *Il sistema costituzionale delle fonti del diritto*, Torino, 1984.